I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Emendamenti C. 2488-A (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 12

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato. C. 286 cost. Cirielli, C. 1312 cost. Zanella e C. 2197 cost., approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato *(Esame e rinvio)* 13

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Emendamenti C. 2488-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).* 14

DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. C. 2526 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 15

ALLEGATO (Parere approvato) 19

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Emendamenti C. 2488-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, fa presente che la I Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 riferiti al disegno di legge C. 2488-A di conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport ».

Al riguardo, in sostituzione del relatore, onorevole Sbardella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di nulla osta.

La seduta comincia alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifica all'articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato.
C. 286 cost. Cirielli, C. 1312 cost. Zanella e C. 2197 cost., (*) **approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore*, preannunciata l'intenzione di richiedere l'audizione dell'Associazione italiana vittime di reato, fa presente che le proposte di legge in esame sono volte ad aggiungere in Costituzione il principio della tutela delle vittime di reato. Rileva preliminarmente che le tre proposte di legge, oltre che da un punto di vista lessicale, differiscono anche per quanto riguarda la collocazione del suddetto principio all'interno della Carta costituzionale. Nello specifico, la proposta di legge C. 286 modifica l'articolo 111 della Costituzione, inserendo, dopo il quinto comma, il seguente: « La vittima del reato e la persona danneggiata dal reato sono tutelate dallo Stato nei modi e nelle forme previsti dalla legge ». La proposta di legge C. 1312 modifica anch'essa l'articolo 111 della Costituzione, inserendo, anch'essa dopo il quinto comma, il seguente: « La legge garantisce i diritti e le facoltà delle vittime del reato ». C. 2197, approvata in prima deliberazione dal Senato, invece, modifica l'articolo 24 della Costituzione inserendo, dopo il secondo, il seguente comma: « La Repubblica tutela le vittime di reato ».

Tale ultima proposta ha origine in 4 progetti di legge approvati dal Senato, in un testo unificato, in prima deliberazione nella seduta del 14 gennaio 2025 (A.S. 427 ed abb.). Nel corso dell'esame presso il Senato si è optato per una formulazione della disposizione che menzioni esclusivamente la tutela delle vittime del reato, senza riferimento a distinzione tra persona « vittima », persona « offesa », persona « danneggiata ». Si è inteso, dunque, anche sulla scorta dell'evoluzione normativa europea, che la prima dicitura, più ampia, sia comprensiva di ulteriori specificazioni. Dal punto di vista della collocazione della disposizione, invece, benché tutte e quattro le proposte di legge originarie collocassero la novella entro l'articolo 111 della Costituzione, la scelta adottata nel corso dell'esame in sede referente, anche a seguito di puntuali emerse nel corso delle audizioni, è stata per una diversa collocazione, entro l'articolo 24 della Costituzione: si è inteso così profilare una dimensione della tutela non esclusivamente racchiusa entro il perimetro del processo penale o civile, onde coprire un maggior ventaglio di fattispecie e contenuti.

Segnala, quanto all'espressione « vittima di reato », che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta riforma Cartabia del processo penale) definisce la « vittima di reato » come « la persona fisica che ha subìto direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona » (articolo 42, comma 1, lettera *b)*).

Rileva inoltre che l'evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime è stata

(*) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 632 del 17 febbraio 2026.

significativamente influenzata dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Scopo di tale direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. La direttiva prevede dunque che gli Stati membri assicurino che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti devono applicarsi alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno. Viene inoltre precisato che, se la vittima è un minore, gli Stati membri devono assicurare che sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale, tenuto conto di fattori quali età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni del minore stesso. Nello specifico, la direttiva definisce il significato di « vittima »; introduce una serie di diritti che devono essere riconosciuti alle vittime di reato, compresi i diritti di cui godono all'interno del procedimento penale; stabilisce che le autorità nazionali devono ridurre al minimo le difficoltà che si incontrano quando la vittima sia un residente di un paese dell'UE diverso da quello in cui il reato è stato commesso; detta disposizioni specifiche con riferimento alle esigenze di protezione delle vittime, prevedendo altresì che ciascuna vittima di reato sia oggetto di una valutazione individuale che ne individui le specifiche esigenze di protezione, in quanto le cosiddette vittime vulnerabili hanno diritto a particolari forme di protezione.

La direttiva in questione è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 che ha introdotto in ambito processuale diverse disposizioni concernenti le vittime di reato. A titolo esemplificativo, cito l'inserimento nel codice di procedura penale degli articoli da 90-*bis* a 90-*quater*, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale e l'eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato (o condannato), nonché la definizione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima di reato, al fine di consentire l'applicazione di speciali cautele. Sulla tutela processuale delle vittime dei reati possono richiamarsi altresì le disposizioni recate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 che ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Da ultimo, il decreto legislativo n. 150 del 2022 ha inteso valorizzare (con l'introduzione nel codice di procedura penale dell'articolo 90-*bis*.1) l'accessibilità per la vittima di reato ad un programma di giustizia riparativa.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 luglio 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 12.45.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. Emendamenti C. 2488-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, fa presente che la I Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, l'emendamento 5.200 della VII

Commissione e il relativo subemendamento Manzi 0.5.200.1, nonché il subemendamento 0.4.01000.200 della Commissione all'articolo aggiuntivo Bof 4.01000, riferiti al disegno di legge C. 2488-A di conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante « Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport ».

In sostituzione del relatore, onorevole Sbardella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, segnala come tali proposte emendative e subemendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Propone pertanto di esprimere nulla osta.

La Commissione approva la proposta di nulla osta.

DL 90/2025: Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
C. 2526 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per eventuali approfondimenti, fa presente che il decreto-legge è costituito, dopo le modifiche introdotte dal Senato, da 10 articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1 – novellando il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca) – modifica alcuni profili della disciplina relativa alla promozione e al sostegno da parte del Ministero dell'università e della ricerca dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati e del finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti. Il comma 2 autorizza in via sperimentale, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la spesa di 40 milioni di euro per il 2025 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Il comma 3 dispone in relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

Nel corso dell'esame da parte del Senato, è stato introdotto il comma 3-*bis* che – intervenendo sulla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) – modifica l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). La novella in esame prevede che le procedure di stabilizzazione possano riguardare i soggetti che abbiano maturato i requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2024; la disciplina posta dai medesimi commi 1 e 2 prevede invece che il requisito di tre anni di servizio o di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni debba essere stato maturato entro il 31 dicembre 2022 nel caso di assunzioni dirette di lavoratori dipendenti a termine ed entro il 31 dicembre 2024 nel caso di procedure concorsuali riservate a soggetti titolari di contratto di lavoro flessibile.

Il comma 1 dell'articolo 2, nelle more del conferimento degli incarichi di tutti gli Uffici scolastici regionali, nell'ambito della riorganizzazione degli stessi, dispone la proroga degli incarichi di direttore di Ufficio scolastico regionale fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque non oltre il 31 ottobre 2025. La disposizione prevede, inoltre, che per gli incarichi dirigenziali di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali la proroga è disposta con provvedimento del direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 1-*bis* – introdotto dal Senato – dispone la clausola di invarianza finanziaria relativamente alle misure di cui al comma 1.

Nel corso dell'esame da parte del Senato, sono stati introdotti all'articolo 2 anche i commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Fa presente a tale proposito che il comma 1-*ter*, con riferimento alle immissioni in

ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, dispone che sono assunti a tempo indeterminato, dalla data di conseguimento dell'abilitazione, tutti i vincitori dei concorsi per il personale docente abilitati entro il 31 dicembre 2025 e non solo, come attualmente previsto, quelli inseriti nelle graduatorie pubblicate tra il 31 agosto 2025 e il 10 dicembre 2025. Il comma 1-*quater*, introduce alcune modifiche alla disciplina in materia di conseguimento dei titoli per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia, al fine di garantire la continuità delle attività per l'anno scolastico 2025/2026. Il comma 1-*quinquies* autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, per garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori, e dispone in merito alla copertura di tali oneri.

L'articolo 2-*bis*, inserito durante l'esame da parte del Senato, modifica le modalità di nomina dei tre componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), la cui designazione spetta attualmente al Forum nazionale delle associazioni dei genitori. Con la modifica introdotta si stabilisce che uno di tali componenti sia scelto in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità e che i componenti stessi non siano più designati dal Forum nazionale delle associazioni dei genitori, ma siano nominati dal Ministro dell'istruzione e del merito « tra quelli proposti » dal Forum.

Segnala che nel corso dell'esame in Senato è stato inserito anche l'articolo 2-*ter*, il cui comma 1 rende permanente la normativa, attualmente transitoria, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni), che estende ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In base alla normativa ora confermata in via permanente – normativa che, nel testo finora vigente, concerne gli anni scolastici e accademici 2024/2025 e 2025/2026 –, le categorie di soggetti analiticamente individuati dal comma 2 dell'articolo 18 – operanti nei suddetti settori come docenti o con altre funzioni o ivi attivi come studenti o allievi – sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni o malattie professionali occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. Il comma 2 dell'articolo 2-*ter* reca la stima degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 e la relativa copertura.

L'articolo 3, al comma 1, autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a bandire, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il limite del contingente legislativamente già autorizzato, una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento. Il comma 2 modifica la disciplina relativa alla procedura concorsuale per l'assunzione dei contingenti di personale autorizzati a livello legislativo. Nel dettaglio, esso elimina la previsione per cui è richiesto, quale requisito di partecipazione alle procedure concorsuali già legislativamente autorizzate, l'avvenuto conseguimento di uno fra i seguenti titoli: dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello o diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Inoltre, elimina la valutazione dei titoli e l'attività di lavoro e formazione dalle fasi in cui devono essere articolate dette procedure concorsuali. Pertanto, dette fasi comprendono ora soltanto la prova scritta e la prova orale.

Il comma 3 dell'articolo 3 aumenta da otto a nove il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, del Ministero dell'università e della ricerca. Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'università e della ricerca, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e oltre il limite del 10 per

cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia. Il comma 5 incrementa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione finanziaria destinata al personale – anche estraneo alla pubblica amministrazione – degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni di detto Ministero.

I commi 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 3 sono stati introdotti durante l'esame da parte del Senato. Il comma 5-*bis* incrementa da 7 a 10 milioni di euro per il 2025 l'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'università e della ricerca, disponendone altresì l'estensione al 2026 per un importo pari a 10 milioni di euro, relativa all'acquisizione di servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza, al fine di garantire l'attuazione degli interventi del PNRR e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti. Il comma 5-*ter* reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*.

L'articolo 4 proroga l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN), nella sua attuale composizione, ed il mandato degli attuali componenti, dal 31 luglio al 31 dicembre 2025, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.

L'articolo 5, costituito da un solo comma, destina l'importo complessivo di 150 milioni di euro, già assegnato dalla legge di bilancio per il 2021 al Ministero dell'università e della ricerca per promuovere la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione nei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 » da realizzare nei territori delle medesime regioni.

Durante l'esame da parte del Senato è stato introdotto l'articolo 5-*bis*, recante l'interpretazione autentica della disposizione che ha previsto che alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea non si applicano, rispettivamente, l'esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, né la disposizione che estende ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni. In particolare, si stabilisce che la suddetta disposizione si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università dalla data del 7 giugno 2025. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento.

L'articolo 6 concerne l'inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie costituitesi in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta – « aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale » –. In particolare, il comma 1 prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, si applichino – sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico – i contratti collettivi del comparto della Sanità, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca. Il successivo comma 2 specifica che il personale non dirigenziale già assunto dalle università e che presti servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia (il richiamo di quest'ultima è stato modificato solo formalmente in sede referente) conserva l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto dell'Istruzione e della ricerca.

L'articolo 7 dispone, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *g)* e *l),* della Costituzione), vertendo per lo più su aspetti riguardanti l'organizzazione e il personale di enti di ricerca e di altri organismi operanti in ambito universitario e dell'istruzione.

Con riguardo al rispetto degli altri princìpi costituzionali, richiama l'articolo 1, comma 3-*bis*, che estende al 31 dicembre 2024 il termine, per il personale del CNR, per acquisire i requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 per la stabilizzazione del personale precario. Ricorda a tale proposito che sulla procedura di stabilizzazione prevista dal citato decreto legislativo n. 75 del 2017 la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 250 del 2021, sottolineando la natura derogatoria di tale procedura rispetto allo strumento ordinario del pubblico concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione « in quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi ». Più in generale sulle procedure di stabilizzazione, la Consulta ha altresì chiarito – con la sentenza n. 99 del 2023 – che « trattandosi di disposizioni derogatorie al predetto principio del concorso pubblico », esse comportano « un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma derogatoria: un giudizio che [...] appartiene primariamente al legislatore (sentenza n. 140 del 2009). Tale giudizio è, pertanto, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza (sentenza n. 207 del 2017) ».

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute. C. 2526 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2526 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, già approvato dal Senato;

rilevato che:

il provvedimento in esame, costituito da 10 articoli, reca disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca e per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026; estende ai settori dell'istruzione e della formazione l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; introduce misure per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'università e della ricerca; proroga l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN), nella sua attuale composizione; interviene per potenziare il Piano d'azione « RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027 »; reca un'interpretazione autentica in materia di borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea; interviene in materia di inquadramento del personale non dirigenziale delle aziende ospedaliero-universitarie;

in particolare, il comma 3-*bis* dell'articolo 1 – intervenendo sulla legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) – modifica l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale precario presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), estendendo al 31 dicembre 2024 il termine per acquisire i requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

ritenuto che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali e ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere *g)* e *l),* della Costituzione), vertendo per lo più su aspetti riguardanti l'organizzazione e il personale di enti di ricerca e di altri organismi operanti in ambito universitario e dell'istruzione;

per quanto concerne il rispetto degli altri principi costituzionali:

con riferimento alla procedura di stabilizzazione prevista dal decreto legislativo n. 75 del 2017, di cui al richiamato comma 3-*bis* dell'articolo 1 del provvedimento, la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 250 del 2021, sottolineando la natura derogatoria di tale procedura rispetto allo strumento ordinario del pubblico concorso di cui all'articolo 97 della Costituzione;

più in generale, la Consulta ha chiarito – con la sentenza n. 99 del 2023 – che, « trattandosi di disposizioni derogatorie al predetto principio del concorso pubblico », le procedure di stabilizzazione comportano « un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono la norma generale e quelle che viceversa sorreggono

la norma derogatoria: un giudizio che [...] appartiene primariamente al legislatore (sentenza n. 140 del 2009). Tale giudizio è, pertanto, suscettibile di censure di legittimità costituzionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza (sentenza n. 207 del 2017) »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.